Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0425(COD)

4.7.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818
(COM(2022)0731 – C9-0427/2022 – 2022/0425(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Assita Kanko

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....18

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818
(COM(2022)0731 – C9-0427/2022 – 2022/0425(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0731),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0427/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per garantire un approccio il più possibile coerente alla raccolta e al trasferimento dei dati API da parte dei vettori aerei, le norme stabilite nel presente	(11) Per garantire un approccio il più possibile coerente alla raccolta e al trasferimento dei dati API da parte dei vettori aerei, le norme stabilite nel presente

regolamento dovrebbero essere allineate, se del caso, a quelle stabilite nel regolamento (UE) [API per la gestione delle frontiere]. Ciò riguarda, in particolare, le norme sulla qualità dei dati, l'uso di mezzi automatizzati per la raccolta da parte dei vettori aerei, le modalità precise con cui essi trasferiscono al router i dati API raccolti e la cancellazione dei dati API.	regolamento dovrebbero essere allineate, se del caso, a quelle stabilite nel regolamento (UE) [API per la gestione delle frontiere]. Ciò riguarda, in particolare, le norme sulla qualità dei dati, l'uso ***obbligatorio*** di mezzi automatizzati per la raccolta da parte dei vettori aerei, ***fatta eccezione per i casi in cui i documenti di viaggio non contengono dati leggibili meccanicamente o qualora sia tecnicamente impossibile raccogliere i dati API ricorrendo a mezzi automatizzati,*** le modalità precise con cui essi trasferiscono al router i dati API raccolti e la cancellazione dei dati API.
	Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) La Commissione dovrebbe garantire che l'obbligo di utilizzare mezzi automatizzati per la raccolta dei dati API non comporti ostacoli sproporzionati, come tasse aggiuntive per il check-in aeroporto, per i passeggeri che non possono utilizzare altri mezzi per il check-in automatizzato.
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per quanto riguarda i voli intra-UE, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, al fine di evitare ingerenze indebite nei diritti fondamentali pertinenti tutelati dalla Carta e di garantire il rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia di	(14) Per quanto riguarda i voli intra-UE, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, al fine di evitare ingerenze indebite nei diritti fondamentali pertinenti tutelati dalla Carta e di garantire il rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia di

libera circolazione delle persone e abolizione dei controlli alle frontiere interne, è opportuno prevedere un approccio selettivo. Vista l'importanza di garantire che i dati API possano essere trattati insieme ai dati PNR, tale approccio dovrebbe essere allineato a quello della direttiva (UE) 2016/681. Pertanto i dati API relativi a detti voli dovrebbero essere trasmessi dal router alle UIP pertinenti solo se gli Stati membri hanno selezionato i voli in questione in applicazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/681. Come ricordato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la selezione implica che gli Stati membri debbano applicare gli obblighi in questione solo per quanto riguarda, tra l'altro, determinati collegamenti o modalità di viaggio o certi aeroporti, fatto salvo il riesame periodico della selezione stessa.	libera circolazione delle persone e abolizione dei controlli alle frontiere interne, è opportuno prevedere un approccio selettivo***, fatta eccezione per le situazione in cui vi sia una minaccia terroristica reale e attuale o prevedibile***. Vista l'importanza di garantire che i dati API possano essere trattati insieme ai dati PNR, tale approccio dovrebbe essere allineato a quello della direttiva (UE) 2016/681. Pertanto i dati API relativi a detti voli dovrebbero essere trasmessi dal router alle UIP pertinenti solo se gli Stati membri hanno selezionato i voli in questione in applicazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/681. Come ricordato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la selezione implica che gli Stati membri debbano applicare gli obblighi in questione solo per quanto riguarda, tra l'altro, determinati collegamenti o modalità di viaggio o certi aeroporti, fatto salvo il riesame periodico della selezione stessa. ***Inoltre, i criteri di selezione dovrebbero essere pertinenti ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi e dovrebbero dimostrare l'esistenza di un legame oggettivo o di un sospetto di legame con il trasporto aereo di passeggeri.***
	Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Al fine di aumentare la coesione tra gli approcci selettivi adottati dai vari Stati membri, la Commissione dovrebbe facilitare lo scambio di opinioni sulla scelta dei criteri di selezione, come pure, su base volontaria, dei voli selezionati.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Considerati gli interessi dell'Unione in gioco, i costi adeguati sostenuti dagli Stati membri in relazione alle loro connessioni e alla loro integrazione con il router a norma del presente regolamento dovrebbero essere a carico del bilancio dell'Unione, conformemente ***alla legislazione applicabile e fatte salve alcune eccezioni***. ***I costi coperti da tali eccezioni dovrebbero essere sostenuti dallo Stato membro interessato.***	(19) Considerati gli interessi dell'Unione in gioco, i costi adeguati sostenuti dagli Stati membri in relazione alle loro connessioni e alla loro integrazione con il router***, i costi relativi alla manutenzione di tali connessioni e i costi relativi alle esigenze di formazione,*** a norma del presente regolamento dovrebbero essere a carico del bilancio dell'Unione, conformemente ***alle norme di ammissibilità e ai tassi di cofinanziamento stabiliti nella base giuridica del Fondo Sicurezza interna***.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) A norma del regolamento (UE) 2018/1726, gli Stati membri possono incaricare eu-LISA di agevolare la connettività con i vettori aerei al fine di assistere gli Stati membri nell'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, in particolare raccogliendo e trasferendo dati PNR tramite il router.	(20) A norma del regolamento (UE) 2018/1726, gli Stati membri possono incaricare eu-LISA di agevolare la connettività con i vettori aerei al fine di assistere gli Stati membri nell'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, in particolare raccogliendo e trasferendo dati PNR tramite il router ***quale soluzione sicura, affidabile ed economicamente vantaggiosa***. ***Tale semplificazione sottolineerebbe ulteriormente la complementarità dei dati PNR e API. Inoltre, estenderebbe l'uso del filtro automatico per i voli UE selezionati ai trasferimenti dei dati PNR.***

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per adottare misure riguardanti i requisiti tecnici e le norme operative per i mezzi automatizzati di raccolta dei dati API leggibili meccanicamente, i protocolli comuni e i formati da utilizzare per il trasferimento dei dati API a cura dei vettori aerei, le norme tecniche e procedurali per la trasmissione dei dati API dal router alle UIP e le connessioni e l'integrazione delle UIP e dei vettori aerei con il router, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo, rispettivamente, agli articoli 4, 5, 10 e 11. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[33]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(24) Per adottare misure riguardanti i requisiti tecnici e le norme operative per i mezzi automatizzati di raccolta dei dati API leggibili meccanicamente, i protocolli comuni e i formati da utilizzare per il trasferimento dei dati API a cura dei vettori aerei, le norme tecniche e procedurali per la trasmissione dei dati API dal router alle UIP e le connessioni e l'integrazione delle UIP e dei vettori aerei con il router, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo, rispettivamente, agli articoli 4, 5, 10 e 11. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni ***con i pertinenti portatori di interessi inclusi i vettori aerei***, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[33]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[33] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.	[33] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) La raccolta di dati API non dovrebbe pregiudicare i diritti fondamentali e l'esperienza di viaggio dei viaggiatori legittimi. L'applicazione del presente regolamento, in combinato con l'applicazione di vari altri atti giuridici dell'Unione, quali il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] e il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio[1b], non dovrebbe imporre un onere sproporzionato ai vettori aerei. Per tali motivi, e al fine di garantire il monitoraggio dell'effettiva applicazione del presente regolamento da parte di tutti i portatori di interessi, il presente regolamento dovrebbe essere oggetto di valutazioni periodiche.
	[1 bis] Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
	[1 quater] Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU)

2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 ter) È importante raccogliere statistiche affidabili e utili basate sull'attuazione del presente regolamento al fine di sostenere i suoi obiettivi e di fungere da base per le valutazioni descritte al considerando 24 bis e all'articolo 20. Tali statistiche non dovrebbero contenere dati personali identificabili. Tutti i pertinenti portatori di interessi, incluse le autorità competenti degli Stati membri, Europol e, se del caso, i vettori aerei, dovrebbero avere accesso a tali statistiche.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la raccolta, a cura dei vettori aerei, delle informazioni anticipate sui passeggeri ("dati API") sui voli extra-UE e su voli intra-UE ***selezionati***;	a) la raccolta, a cura dei vettori aerei, delle informazioni anticipate sui passeggeri ("dati API") sui voli extra-UE e su voli intra-UE;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) "equipaggio": chiunque risponda alla definizione di cui all'articolo 3, lettera ***h)***, del regolamento (UE) [API per la gestione delle frontiere];	g) "equipaggio": chiunque risponda alla definizione di cui all'articolo 3, lettera ***i)***, del regolamento (UE) [API per la gestione delle frontiere];

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) "viaggiatore": chiunque risponda alla definizione di cui all'articolo 3, lettera ***i)***, del regolamento (UE) [API per la gestione delle frontiere];	h) "viaggiatore": chiunque risponda alla definizione di cui all'articolo 3, lettera ***j)***, del regolamento (UE) [API per la gestione delle frontiere];

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) "informazioni anticipate sui passeggeri" o "dati API": i dati di cui all'articolo 3, lettera ***j)***, del regolamento (UE) [API per la gestione delle frontiere];	i) "informazioni anticipate sui passeggeri" o "dati API": i dati di cui all'articolo 3, lettera ***k)***, del regolamento (UE) [API per la gestione delle frontiere];

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) "reato grave": un reato come definito all'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2016/681;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) "router": il router come definito all'articolo 3, lettera ***k)***, del regolamento (UE) [API per la gestione delle frontiere];	n) "router": il router come definito all'articolo 3, lettera ***m)***, del regolamento (UE) [API per la gestione delle frontiere];

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I vettori aerei raccolgono i dati API di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) [API per la gestione delle frontiere] ricorrendo a mezzi automatizzati per raccogliere i dati del documento di viaggio del viaggiatore interessato leggibili meccanicamente. La raccolta è conforme ai requisiti tecnici e alle norme operative dettagliati di cui al paragrafo 5, ove tali norme siano state adottate e siano applicabili.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, se è impossibile usare tali mezzi automatizzati perché i documenti di viaggio non contengono dati leggibili meccanicamente, i vettori aerei raccolgono i dati manualmente, in modo tale da	Tuttavia, se è impossibile usare tali mezzi automatizzati perché i documenti di viaggio non contengono dati leggibili meccanicamente, ***o qualora sia tecnicamente impossibile raccogliere i***

garantire il rispetto del paragrafo 2.	***dati API di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) [API per la gestione delle frontiere] ricorrendo a mezzi automatizzati,*** i vettori aerei raccolgono i dati manualmente, in modo tale da garantire il rispetto del paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Selezione dei voli intra-UE
	1. Gli Stati membri che decidono di applicare la direttiva (UE) 2016/681 ai voli intra-UE, per la selezione di tali voli:
	a) tengono conto unicamente dei criteri che sono pertinenti ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi che presentano un legame oggettivo, incluso un legame indiretto, con il trasporto aereo di passeggeri; e
	b) in assenza di una minaccia terroristica reale e attuale o prevedibile, scelgono unicamente determinati collegamenti, modalità di viaggio o aeroporti per i quali vi sono indicazioni di attività sospette che giustificano la trasmissione e il trattamento di dati API.
	2. La Commissione facilita lo scambio di opinioni sulla scelta dei criteri di selezione, come pure, su base volontaria, dei voli selezionati.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, se le registrazioni sono necessarie per le procedure volte a monitorare o garantire la sicurezza e l'integrità dei dati API o la liceità delle operazioni di trattamento di cui al paragrafo 2 e se tali procedure sono già iniziate alla scadenza del periodo di cui al primo comma, i vettori aerei possono conservare le registrazioni per il tempo necessario al completamento di tali procedure. In tal caso, essi cancellano immediatamente le registrazioni quando non sono più necessarie per tali procedure.	Tuttavia, se le registrazioni sono necessarie per le procedure volte a monitorare o garantire la sicurezza e l'integrità dei dati API o la liceità delle operazioni di trattamento di cui al paragrafo 2 e se tali procedure sono già iniziate alla scadenza del periodo di cui al primo comma, i vettori aerei possono conservare le registrazioni per il tempo necessario al completamento di tali procedure. In tal caso, essi ***informano la Commissione e*** cancellano immediatamente le registrazioni quando non sono più necessarie per tali procedure.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le UIP e i vettori aerei garantiscono la sicurezza dei dati API, in particolare di quelli che costituiscono dati personali, che essi trattano a norma del presente regolamento.	***In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) [API per la gestione delle frontiere], eu-LISA,*** le UIP e i vettori aerei garantiscono la sicurezza dei dati API, in particolare di quelli che costituiscono dati personali, che essi trattano a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le spese sostenute dagli Stati membri per la connessione e l'integrazione con il router	***I finanziamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), del***

di cui all'articolo 10 ***sono a carico del bilancio generale dell'Unione***.	***regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] possono fornire sostegno per*** le spese sostenute dagli Stati membri per la connessione e l'integrazione con il router di cui all'articolo 10 ***del presente regolamento e la relativa manutenzione, conformemente alle norme di ammissibilità e ai tassi di cofinanziamento stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1149***.
	[1 bis] Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).
	Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sono escluse e sono a carico degli Stati membri le spese seguenti:	***soppresso***
a) spese per la gestione del progetto, compresi riunioni, missioni e uffici;	
b) spese per l'hosting dei sistemi di tecnologie dell'informazione (IT) nazionali, compresi spazi, implementazione, elettricità e impianti di raffreddamento;	
c) spese per la gestione dei sistemi IT nazionali, compresi operatori e contratti di assistenza;	
d) spese per la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione, il funzionamento e la manutenzione delle reti di comunicazione nazionali.	
	Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sono a carico degli Stati membri anche le spese derivanti dalla gestione, dall'utilizzo e dalla manutenzione delle loro connessioni al router e dall'integrazione con quest'ultimo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nello svolgimento della sua valutazione la Commissione presta anche un'attenzione particolare all'impatto del presente regolamento su:
	a) i passeggeri, inclusa la loro esperienza di viaggio;
	b) i vettori aerei.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La valutazione di cui al paragrafo 1 comprende anche un esame della necessità, della proporzionalità e dell'efficacia dell'inclusione della raccolta e del trasferimento obbligatori dei dati API relativi ai voli intra-UE rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Or. en

MOTIVAZIONE

1. Contesto della proposta

La direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate ("direttiva API") mira a migliorare i controlli di frontiera e a contrastare l'immigrazione illegale. A norma della direttiva, gli Stati membri impongono ai vettori aerei di trasmettere, su richiesta delle autorità incaricate di effettuare i controlli sulle persone alle frontiere esterne, le informazioni relative ai passeggeri che trasporteranno. Gli Stati membri non hanno però l'obbligo di richiedere la trasmissione dei dati. La direttiva API contiene un elenco aperto delle categorie di dati che gli Stati membri possono richiedere. In linea di principio, tale direttiva è intesa come uno strumento atto a migliorare la sicurezza delle frontiere; tuttavia consente agli Stati membri di utilizzare i dati personali raccolti anche per fini di contrasto.

La direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ("direttiva PNR") mira ad agevolare la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e l'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, rafforzando così la sicurezza interna dell'Unione. La direttiva PNR impone agli Stati membri di introdurre disposizioni che stabiliscano obblighi di trasferimento dei dati PNR raccolti a carico dei vettori aerei che effettuano voli extra-UE. La direttiva può essere applicata dagli Stati membri ai voli intra-UE; inoltre, include i dati API nell'elenco dei dati PNR.

Il 21 giugno 2022, nell'ambito della causa C-817/19, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha confermato la validità della direttiva PNR. Ha inoltre fornito chiarimenti in merito ad alcune disposizioni, in particolare a una serie di condizioni relative ai criteri di selezione dei voli che gli Stati membri devono rispettare se applicano la direttiva PNR ai voli intra-UE.

Il contesto delle direttive API e PNR è quello del 2019, anno in cui l'UE ha registrato circa un miliardo di passeggeri aerei, la metà dei quali ha attraversato le frontiere esterne dell'Unione. Il codice frontiere Schengen prevede controlli efficaci e sistematici sulle persone che attraversano le frontiere esterne dell'UE. Le informazioni anticipate sui passeggeri sono uno degli strumenti a disposizione delle autorità di frontiera per prevedere il carico di lavoro ed effettuare controlli di frontiera adeguati.

La raccolta e il trasferimento dei dati API non sono di per sé una novità, né si limitano all'UE. Tutti gli Stati membri dell'Unione, in quanto parti della convenzione di Chicago dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), hanno infatti assunto tale impegno. Si tratta inoltre di un requisito imposto da molti paesi di destinazione, tra cui gli Stati Uniti, il Giappone, la Francia, il Regno Unito, la Cina, l'India, l'Australia, il Canada, il Messico e la Thailandia. La raccolta dei dati API è una prassi consolidata a norma della summenzionata direttiva API.

2. Contenuto della proposta

Le direttive API e PNR lasciano ampio margine di manovra in termini di attuazione. Di conseguenza, le pratiche di raccolta dei dati API variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Le compagnie aeree devono interagire con ciascuno Stato membro individualmente e si trovano a far fronte a richieste variegate per quanto riguarda le categorie di dati, le modalità di trasferimento dei dati e le garanzie, compresa la sicurezza dei dati e la tutela della vita privata.

Per porre rimedio a tale situazione, la Commissione ha proposto due regolamenti gemelli:

- un regolamento sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) al fine di migliorare e agevolare i controlli alle frontiere esterne, che modifica il regolamento (UE) 2019/817 e il regolamento (UE) 2018/1726 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio ("API frontiere"),
- nonché un regolamento sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818 ("API per l'attività di contrasto").

Secondo il progetto della Commissione, la proposta API frontiere contiene gli elementi principali, anche per quanto riguarda la soluzione tecnica (il router), mentre la proposta API per l'attività di contrasto ha una propria base giuridica e contiene gli aspetti pertinenti alla raccolta, al trasferimento e al trattamento dei dati API a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

Nel complesso, le proposte comprendono le seguenti modifiche principali rispetto alla direttiva API attualmente in vigore:

- **Un elenco chiuso ed esaustivo degli elementi dei dati API.** A norma dell'attuale direttiva API, l'elenco degli elementi di dati è aperto.
- **Raccolta automatizzata dei dati API**, che dovrebbe fornire dati più affidabili. In base alla direttiva API vigente, la raccolta può essere effettuata manualmente.
- **Obbligo di raccolta dei dati API al fine di rendere più efficaci e agevolare i controlli alle frontiere** esterne e di contrastare l'immigrazione illegale su tutti i voli in arrivo nell'Unione. Secondo l'attuale direttiva API, gli Stati membri hanno la possibilità, ma non l'obbligo, di richiedere tali dati.
- **Obbligo di raccolta dei dati API a fini di contrasto** per tutti i voli in arrivo e in partenza dall'UE, nonché per i voli intra-UE. A norma della direttiva API vigente, gli Stati membri possono utilizzare i dati personali a fini di contrasto; l'elemento di obbligatorietà della raccolta rappresenta però una novità.
- **Trasmissione semplificata dei dati API** da parte dei vettori aerei a un nuovo **router**, che sarà sviluppato e gestito dall'Agenzia dell'UE per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (eu-LISA).
- Un **filtro automatico nel router** che esegue la trasmissione automatica dei dati API dei voli extra-UE e di voli intra-UE selezionati dal router alle unità d'informazione sui

passeggeri ("UIP") degli Stati membri, nonché la cancellazione automatica di tutti gli altri dati API.

Nel suo parere 6/2023 sulle proposte di regolamento sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (API), il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha valutato positivamente, dal punto di vista della protezione dei dati, la proposta di raccogliere i dati API di tutti i voli e di filtrarli automaticamente attraverso il router proposto sulla base di voli preselezionati.

3. Valutazione della proposta da parte della relatrice

La relatrice responsabile dell'API per attività di contrasto accoglie con favore la proposta della Commissione di sostituire l'obsoleta direttiva API con due nuovi regolamenti. Concorda con la Commissione sulla necessità di porre rimedio all'attuale situazione caratterizzata da un'interpretazione e un'applicazione variabili della direttiva API nonché degli elementi API della direttiva PNR. La relatrice ritiene che i dati API e i dati PNR si integrino a vicenda e che insieme possano fornire informazioni più affidabili. Ciò consentirà interventi più limitati e mirati da parte delle autorità di contrasto e una minore intromissione nella vita privata dei viaggiatori. A titolo di esempio, la relatrice desidera sottolineare che i criminali spesso prenotano voli (generando dati PNR) ma, senza annullare la prenotazione del volo, non si presentano all'imbarco. L'indisponibilità di dati API basati sui passeggeri che si imbarcano sui suddetti voli comporta interventi inutili da parte delle autorità di contrasto che impiegano capacità limitate e talvolta disturbano viaggiatori innocenti. Si pensi poi alla questione della data di nascita, che spesso non è fornita ai vettori aerei al momento della prenotazione, bensì solo al momento del check-in. La data di nascita è un elemento dati estremamente importante, fondamentale per evitare falsi riscontri positivi basati esclusivamente sul nominativo.

La relatrice è inoltre favorevole alla raccolta dei dati API da parte dei vettori aerei con mezzi automatizzati. In questo modo non solo si evitano inutili problemi dovuti a errori di battitura e di ortografia, bensì si impedisce anche ai criminali di sfruttare tali errori, tecnica che utilizzano spesso per evitare di essere scoperti. Tuttavia, la relatrice intende garantire un trattamento equo a tutti i passeggeri in tutte le situazioni. Insiste affinché la raccolta manuale dei dati API rimanga consentita per i documenti che non contengono una zona a lettura ottica e nei casi di impossibilità tecnica della raccolta automatica dei dati. Inoltre, la relatrice reputa che la Commissione debba garantire che l'obbligo di utilizzare mezzi automatizzati per la raccolta dei dati API non comporti ostacoli sproporzionati, come tasse aggiuntive per il check-in in aeroporto, per i passeggeri che non possono utilizzare altri mezzi per il check-in automatizzato.

La relatrice sostiene fermamente l'inclusione dei voli intra-UE nell'ambito di applicazione dell'API per l'attività di contrasto. Come la CGUE, la relatrice ritiene che si tratti di una misura proporzionata, tenendo conto della situazione della sicurezza e delle abitudini di viaggio di criminali e terroristi. Tuttavia, è anche del parere che la selezione dei voli intra-UE debba essere rigorosamente limitata, come richiesto dalla CGUE. Pertanto, la relatrice introduce alcuni parametri applicabili agli Stati membri sulla base della sentenza della Corte. Incarica altresì la Commissione di agevolare l'adozione di ulteriori misure volte a rafforzare la coesione tra gli Stati membri nella selezione dei voli intra-UE.

La relatrice ritiene che la soluzione del router, una volta operativa, potrebbe essere utile per il

trasferimento dei dati PNR e costituire una soluzione sicura e affidabile, nonché economicamente vantaggiosa per le compagnie aeree. Tale misura sarebbe in linea con il requisito secondo cui gli Stati membri adottano un'unica decisione in merito alla selezione dei voli intra-UE ai fini dell'applicazione sia della direttiva PNR che dei regolamenti API proposti.

La relatrice sottolinea l'importanza di requisiti rigorosi in materia di sicurezza dei dati, che dovrebbero essere integrati nel regolamento API frontiere.

Reputa altresì che gli Stati membri possano ricorrere al Fondo Sicurezza interna per chiedere il risarcimento dei costi sostenuti in relazione alla nuova soluzione tecnica proposta (il router).

La relatrice considera adeguata la delega di poteri alla Commissione in una serie di casi descritti nel regolamento. Insiste affinché ciò avvenga attraverso atti delegati, poiché in questo modo i rappresentanti del settore del trasporto aereo hanno più voce in capitolo nelle decisioni tecniche, ad esempio per quanto riguarda la scelta dei formati dei dati, e il Parlamento viene posto su un piano di parità con il Consiglio.

La relatrice pone l'accento sulla necessità di incorporare nella valutazione periodica della Commissione l'impatto del regolamento su passeggeri e vettori aerei, anche in combinazione con altre normative applicabili al trasporto aereo di passeggeri.